



CITTA' DI CASELLE TORINESE

Provincia di TORINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 29.10.2012

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Quota riservata allo Stato</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag.4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Assimilazioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Versamenti e dichiarazioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 7</i>

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Caselle Torinese dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall' articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Caselle Torinese.

ART. 2 – QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. La quota statale di cui all'articolo 13, comma 11, del DL 201/2011 non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Il Comune può, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ai soli fini indicativi per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per fornire all'ufficio comunale competente il supporto per l'attività di accertamento dell'imposta, determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, allegando alla stessa perizia di tecnico abilitato.
Ai fini dell'applicazione della riduzione della lettera b) del presente comma si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati per i quali sia sopravvenuto un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria:

ART. 5 - ASSIMILAZIONI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze.
2. Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze.

ART. 6 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
3. Le esenzioni di cui sopra spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Per le unità immobiliari locate, a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali (escluse le pertinenze), l'Amministrazione può decidere l'applicazione di un'aliquota ridotta esclusivamente nel caso in cui sia stipulato un contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art.2, comma 3 della legge n. 431/98.

ART. 7 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, non saranno sanzionati purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso :
 - a) i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro;

b) i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius.

2. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. N. 241/1997, con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Gli importi sono arrotondati nelle modalità di legge (*Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo*).

3. Il versamento dell'Imposta annualmente dovuta non dovrà essere effettuato qualora l'importo risulti di entità inferiore o uguale a Euro 12,00, ai sensi dell'art. 25 della Legge 289/2002 e dell' art. 9 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con Deliberazione N. 32 del Consiglio Comunale del 18/04/2008.
4. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 8 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 (art. 22 del Regolamento generale delle entrate comunali vigente).
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario

responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva può essere effettuata:

a) in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) con affidamento ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;

c) altre forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione di cui al presente comma non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11, del D. L. n. 16/2011.

ART. 10 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'applicazione dello stesso è disciplinato da apposito Regolamento comunale.

ART. 11 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune con delibera di Giunta Comunale designa un funzionario cui conferisce le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento ed i provvedimenti e dispone di rimborsi.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°g ennaio 2012.